



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.55

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25.3.20 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, **possano essere adottate**, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, **una o più tra le misure previste dal decreto stesso**. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, **i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza**.

Tra le misure adottabili, di interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini professionali, rientrano:

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- **la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;**
- **la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;**
- **la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;**
- **la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;**
- **la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;**
- **l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;**
- **la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;**
- **la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.**

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

In merito alle sanzioni il provvedimento prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 c.p.. Resta, invece, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell'art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie - sempre che il fatto non integri il delitto di cui all'art. 452 c.p., o altro più grave - il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

Il decreto, infatti, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie, disponendo che "Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata".

Le disposizioni del suddetto decreto-legge devono necessariamente essere poste in correlazione con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.76 del 22-3-2020).

Il suddetto DPCM dispone che:

- siano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 146/1990 (quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);**
- siano quindi consentite le attività di assistenza sanitaria tra le quali si includono i servizi ospedalieri, i servizi degli studi medici e odontoiatrici e altri servizi di assistenza sanitaria;**
- non siano previste sospensioni per le attività professionali. In ordine alle attività professionali restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (ricorso a modalità di lavoro agile, incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; adozione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale, operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro);

- per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (v. Comunicazioni della FNOMCeO nn. 45 e 50 del 2020);
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Ciò detto, in considerazione di diverse richieste di parere pervenute a questa Federazione da liberi professionisti, stante il quadro normativo suesposto, si rileva che, con riferimento alle attività libero professionali medica e odontoiatrica, esse, allo stato attuale, potranno essere svolte salvo diversi provvedimenti più restrittivi già adottati dalle Regioni e ovviamente salvo i successivi decreti o ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge indicato in oggetto.

In ordine alle visite mediche effettuate da medici di medicina generale, medici specialisti, inclusi chirurghi, si ritiene necessario adottare il triage telefonico prima di ogni visita, sia essa effettuata in studio che in sede domiciliare. In questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ritenersi significative anche altre soluzioni quali il consulto a distanza, il video consulto e le consulenze specialistiche telefoniche.

In conclusione si ribadisce la necessità dell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (strumenti di protezione individuale e operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

MF

O = FNOMCEO
C = IT